# DECRETO 30 maggio 2006 n.76

# FATTISPECIE SANZIONABILI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N. 96, DELLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 n. 165 E DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DALLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Così come modificato con:

Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n.29

Decreto Delegato 8 agosto 2013 n.116.

## **TESTO NON UFFICIALE**

#### **AVVERTENZA**

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione del Decreto n.76 del 30 maggio 2006 e sue successive modifiche, come sopra indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

# FATTISPECIE SANZIONABILI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N. 96, DELLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N. 165 E DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DALLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

# Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche; Visto l'articolo 141 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e i relativi provvedimenti attuativi; Vista la delibera del Congresso di Stato in data 22 maggio 2006 n.19; ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

#### Art.1

(Definizioni)

- 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
  - a) "attività assicurativa": attività di cui alla lettera G) dell'Allegato 1 della LISF;
  - b) "attività bancaria": attività di cui alla lettera A) dell'Allegato 1 della LISF;
  - c) "attività di concessione di finanziamenti": attività di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della LISF:
  - d) "attività fiduciaria": attività di cui alla lettera C) dell'Allegato 1 della LISF;
  - e) "attività riassicurativa": attività di cui alla lettera H) dell'Allegato 1 della LISF;
  - f) "attività riservate": attività di cui all'Allegato 1 della LISF;
  - g) "banca": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A) dell'Allegato 1 della LISF;
  - h) "Banca Centrale": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
  - i) "Coordinamento della Vigilanza": organo della Banca Centrale di cui all'articolo 15 dello Statuto della Banca Centrale;
  - j) "impresa di assicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera G) dell'Allegato 1 della LISF;
  - k) "impresa di investimento": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera D) dell'Allegato 1 della LISF;
  - 1) "impresa di riassicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera H) dell'Allegato 1 della LISF;
  - m) "intermediario assicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 26 della LISF;
  - n) "intermediario riassicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione riassicurativa di cui all'articolo 26 della LISF;
  - o) "LISF": Legge 17 novembre 2005 n. 165;
  - p) "promotore finanziario": persona che esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede di cui all'articolo 24 della LISF:
  - q) "servizi di investimento": attività di cui alla lettera D) dell'Allegato 1 della LISF;
  - r) "servizi di investimento collettivo": attività di cui alla lettera E) dell'Allegato 1 della LISF;
  - s) "servizi di investimento collettivo non tradizionali": attività di cui alla lettera F) dell'Allegato 1 della LISF;
  - t) "società di gestione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera E) e/o F) dell'Allegato 1 della LISF;
  - u) "società fiduciaria": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera C)

- dell'Allegato 1 della LISF;
- v) "società finanziaria": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della LISF;
- w) "soggetti autorizzati": soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, all'esercizio di una o più attività riservate;
- x) "soggetti vigilati": soggetti autorizzati e ogni altro soggetto sottoposto, in base alla legge, alla vigilanza della Banca Centrale;
- y) "Statuto della Banca Centrale": Legge 29 giugno 2005 n.96 ed eventuali successive modifiche.

# Parte I Sanzioni amministrative

# Titolo I Sanzioni relative alla Legge 17 novembre 2005 n. 165

#### Art.2

(Abuso di denominazione)

- 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, di parole o espressioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all'esercizio di una o più attività riservate è vietato a soggetti che non hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di tali attività riservate ai sensi della Parte I, Titolo II della LISF ovvero ai sensi dell'articolo 156, primo comma, della LISF.
- 2. Le parole o espressioni di cui al comma 1 comprendono anche:
  - a) "banca", "banco", "credito", "risparmio" per l'attività bancaria;
  - b) "società fiduciaria" per l'attività fiduciaria;
  - c) "società finanziaria", "società di finanziamento" per l'attività di concessione di finanziamenti;
  - d) "impresa di investimento", "società di intermediazione mobiliare", "società di investimento" per i servizi di investimento;
  - e) "società di gestione", "società di investimento" per i servizi di investimento collettivo e/o per i servizi di investimento collettivo non tradizionali;
  - f) "impresa di assicurazione" per l'attività assicurativa;
  - g) "impresa di riassicurazione" per l'attività riassicurativa.
- 3. Le designazioni come "fondo comune di investimento", "fondo comune" od "organismo di investimento collettivo" possono essere utilizzate soltanto per designare i fondi comuni di investimento e gli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere p) e bb), della LISF.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00.

#### Art.3

(Falsa sottoposizione a vigilanza)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca Centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

#### Art.4

(Esercizio di attività oltre i limiti dell'autorizzazione o in assenza di abilitazione)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti autorizzati che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 4, terzo e quarto comma, della LISF, esercitano attività ulteriori rispetto a quelle autorizzate, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 30.000,00.
- 2. La stessa sanzione di cui al primo comma si applica nel caso in cui il soggetto autorizzato inizi a

operare in assenza dell'abilitazione all'inizio dell'operatività quando prevista dai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 9 della LISF.

#### Art.5

(Assetti proprietari)

- 1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 23 della LISF ovvero delle comunicazioni previste dai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione delle disposizioni degli articoli 16, 17, 19 e 20 della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.
- 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 21, primo comma, della LISF è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
- 3. La stessa sanzione di cui al secondo comma si applica alla mancata alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 22 della LISF.

#### Art.6

(Requisiti degli esponenti aziendali)

- 1. L'omessa dichiarazione, da parte del Consiglio di amministrazione del soggetto autorizzato, di decadenza dall'ufficio degli esponenti aziendali, prevista dall'articolo 15, secondo comma, della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000,00.
- 2. La stessa sanzione di cui al primo comma si applica all'omessa dichiarazione, da parte del Consiglio di amministrazione del soggetto autorizzato, di sospensione dalla carica degli esponenti aziendali nei casi stabiliti dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dall'articolo 15, terzo comma, della LISF.

#### Art.7

(Doveri del collegio sindacale, dei revisori e degli attuari)

- 1. Ai componenti del Collegio sindacale di un soggetto autorizzato che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 41, terzo comma, della LISF, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000,00.
- 2. La medesima sanzione di cui al primo comma si applica anche ai revisori e agli attuari, incaricati da un soggetto autorizzato, che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 41, quarto comma, della LISF.

#### Art.8

(Conferimento di incarichi a revisori contabili o attuari in violazione di norme)

- 1. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 33, primo comma, della LISF è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00. Con la stessa sanzione è punito il conferimento dell'incarico a un revisore, società di revisione o attuario in violazione di quanto stabilito nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della LISF.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai revisori contabili e agli attuari che non osservano le disposizioni emanate dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 34, primo comma, lettera b) della LISF, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 20.000,00.

#### Art.9

(Offerta di strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi in violazione di legge)

1. Chiunque non osservi gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dall'articolo 76, secondo comma, della LISF, ovvero offra strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi esteri in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76, terzo comma, e relative norme di attuazione è punito con la

#### Art.10

(Intermediari assicurativi e riassicurativi)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al registro di cui all'articolo 27, primo comma, della LISF sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 25.000,00.
- 2. Gli intermediari assicurativi che non osservano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF o le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.

#### Art.11

(Promotori finanziari)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le banche, imprese di investimento, società di gestione o altri soggetti che si avvalgono di soggetti non iscritti nel registro di cui all'articolo 25, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 25.000,00.
- 2. I promotori finanziari che non osservano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF o le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.

#### **Art.12**

(Annunci pubblicitari)

- 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 63 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero dell'articolo 113 primo, secondo e terzo comma, della LISF o delle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00.
- 2. La diffusione di annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti cautelari e interdettivi adottati ai sensi del secondo o terzo comma dell'articolo 63 della LISF, ovvero ai sensi del quarto comma dell'articolo 113, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 30.000,00.
- 3. La violazione dei provvedimenti interdettivi adottati ai sensi dell'articolo 63, quarto comma, della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 a € 50.000,00.

#### Art.13

(Trasparenza delle condizioni contrattuali e regole di comportamento)

- 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione dell'articolo 61 della LISF è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.
- 2. L'omissione della consegna dei documenti informativi, nei casi previsti dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dall'articolo 62, primo, secondo e terzo comma, della LISF, prima della conclusione del contratto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.
- 3. Nei casi in cui uno o più documenti informativi siano oggetto di autorizzazione della Banca Centrale ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della LISF, la consegna di documenti informativi aventi contenuto o schemi difformi da quelli autorizzati, ovvero l'offerta del contratto cui i documenti informativi si riferiscono, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 62, quarto comma, della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.
- 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero delle disposizioni emanate dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dagli articoli 67 e 70, primo comma, lettera e), della LISF, è punita con la sanzione

#### Art.14

(Sollecitazione all'investimento)

- 1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, terzo comma, 113 della LISF e relative norme di attuazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 25.000,00.
- 2. L'omessa comunicazione delle informazioni richieste dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 110, primo e secondo comma, è punita con la medesima sanzione di cui al comma 1.
- 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione dei provvedimenti interdettivi adottati a norma dell'articolo 112 della LISF è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00.

#### **Art.15**

(Attività all'estero)

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 74 della LISF e nelle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00.

#### Art.16

(Sistemi di garanzia)

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 100 della LISF e nelle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 30.000,00.

#### **Art.17**

(Riserva Obbligatoria)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 142 della LISF e nelle relative norme di attuazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 30.000,00.

#### **Art.18**

(Altre sanzioni)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con sanzione amministrativa da € 500,00 a € 50.000,00:
  - a) la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dagli articoli 39, primo comma, 44, 45, 46, 70, primo comma, lettere dalla a) alla m) tranne la e), 71, primo comma della LISF;
  - b) l'omissione o il ritardo delle comunicazioni dei dati e delle notizie o la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 41, primo e secondo comma, 48, primo comma, 50, secondo comma, 51 della LISF e delle relative norme di attuazione;
  - c) il compimento di atti od operazioni in assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi degli articoli 43, secondo comma, 47, primo comma, 48, secondo comma, 49, primo comma lettera b), 52, secondo comma della LISF e delle relative norme di attuazione;
  - d) la violazione delle disposizioni in materia di locazione finanziaria di cui al n.2 dell'articolo 148 della LISF.
- 2. Le sanzioni previste nel primo comma si applicano anche ai casi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 157, comma 4, della LISF.

# Titolo II Sanzioni in materia di contrasto del crimine finanziario

# (Istruzioni in materia di contrasto del crimine finanziario)

- 1. La mancata ottemperanza alle istruzioni emanate dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti:
  - a) dall'articolo 39 della LISF;
  - b) dall'articolo 10, secondo comma, della Legge 15 dicembre 1998 n. 123 ed eventuali successive modifiche;
  - c) dall'articolo 8, comma 5, della Legge 26 febbraio 2004 n. 28;
  - d) dall'articolo 3 del decreto 29 maggio 1996 n. 71
- è punita, salvo diversa indicazione di legge, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 50.000,00.
- 2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 della Legge 15 dicembre 1998 n. 123.

# Titolo III Sanzioni relative alla Legge 29 giugno 2005, n.96

#### Art.20

(Oneri di vigilanza)

- 1. I soggetti vigilati sono tenuti al pagamento delle contribuzioni poste a loro carico ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della Banca Centrale e stabilite nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della medesima legge.
- 2. Il mancato o ritardato pagamento da parte dei soggetti vigilati delle contribuzioni di cui al comma 1 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 15.000,00.

# Titolo IV Altre sanzioni

#### Art.21

(Altre sanzioni)

1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 10, 12 e 13 della Legge 25 aprile 1996 n. 41 ed eventuali successive modifiche, dall'articolo 31 della Legge 29 luglio 2013 n.101 ed eventuali successive modifiche, dagli articoli 7, 8 e 13 della Legge 1° marzo 2010 n. 42 ed eventuali successive modifiche, nonché delle sanzioni amministrative irrogabili dalla Banca Centrale ai sensi di ogni altra disposizione di legge.

# Parte II Responsabili e Procedimento

#### Art.22

(Responsabili delle violazioni)

- 1. Le sanzioni di cui agli articoli 4, 6, 8 primo comma, 10 primo comma, 11 primo comma, 12, 13, 15, 16, 17, 18 del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati.
- 2. Le medesime sanzioni per la violazione delle disposizioni indicate nel primo comma si applicano anche ai sindaci, presso soggetti autorizzati, per non aver vigilato affinché tali disposizioni fossero osservate da altri.

# Art 23

- 1. La decisione di avviare una procedura di accertamento, adottata dalla Banca Centrale, è notificata per iscritto ai soggetti responsabili, nonché al legale rappresentante dell'ente o della società di appartenenza. Con la stessa comunicazione vengono contestate ai soggetti responsabili le irregolarità e reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita dalla quale tali irregolarità sono emerse.
- 2. I soggetti responsabili delle irregolarità e gli enti o le società di appartenenza possono presentare le proprie controdeduzioni in ordine a quanto contestato entro i trenta giorni consecutivi successivi la notifica di cui al comma 1.
- 3. Contestati gli addebiti ai responsabili e valutate le controdeduzioni presentate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto al comma precedente, la Banca Centrale provvede a comminare la relativa sanzione mediante notifica per iscritto dell'ingiunzione di pagamento.
- 4. L'entità della sanzione è stabilita dalla Banca Centrale tenendo conto anche dell'esistenza di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazioni di diverse disposizioni compiute con un'unica azione od omissione, della reiterazione della condotta irregolare nonché di ogni altro elemento dal quale desumere la gravità della violazione.
- 5. Per le sanzioni di cui al Titolo I e II,
  - a) gli atti di cui al primo, terzo e quarto comma sono adottati dalla Banca Centrale in seguito ad apposite delibere del Coordinamento di Vigilanza;
  - b) la sanzione amministrativa deve essere estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento alla Banca Centrale. Le persone giuridiche alle quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono in solido con questi del pagamento della sanzione comminata con obbligo di rivalsa nei confronti degli stessi responsabili;
  - c) non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n. 68 ed eventuali successive modifiche.
- 6. Per l'estinzione delle sanzioni di cui al Titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, primo e secondo comma, dello Statuto della Banca Centrale.
- 7. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 ed eventuali successive modifiche.
- 8. Scaduto il termine per il pagamento, la Banca Centrale si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.
- 9. La Banca Centrale trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo "Interventi sul sistema bancario finanziario e assicurativo" del Bilancio dello Stato.

# Parte III Disposizioni transitorie e finali

### Art.24

(Elenco delle sanzioni amministrative)

1. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dal presente decreto dovranno essere comprese nell'elenco delle sanzioni amministrative che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

# **Art.25**

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.